CONTRIBUENTI	TERMINI ATTUALI	NUOVI TERMINI
Soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia) (Imprese turistico ricettive, società sporti- ve, professionistiche e dilettanti- stiche, ecc.)	I versamenti (sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (sospensione estesa al 30 giugno 2020 per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive). I versamenti Iva in scadenza a marzo 2020	I versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Stessa scadenza per federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 mi- lioni nel 2019	I versamenti sospesi da autoli- quidazione scaduti tra l'8 e il 31 marzo 2020, relativi a ritenute sui redditi di lavoro, Iva, contri- buti previdenziali e assistenziali e premi per : assicurazione ob- bligatoria	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione en- tro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili dalla stessa data
Contribuenti con ricavi o com- pensi non superiori a 400 mila euro nel 2019	I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle rite- nute d'acconto da parte del so- stituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato	Versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Nessun rimborso per chi ha pagato
Tutti i contribuenti	I versamenti sospesi, in scadenza dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di agenti della riscossione, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito Inps, atti di accerta- mento delle Dogane e degli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e sen- za interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni relativi al 2019 (compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019)	I versamenti sospesi delle ritenu- te e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicu- razione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, in scaden- za in aprile e maggio 2020	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili a decorrere dalla stessa data
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni relativi al 2019 (compreso chi ha iniziato l'attività dopo il 31 mar- zo 2019)	I versamenti sospesi delle ritenu- te e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicu- razione obbligatoria e dell'Iva in scadenza ad aprile e maggio 2020	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili a decorrere dalla stessa data